



COMUNE DI ISTRANA

AREA 1^ SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 09.06.2021

Esecutivo dal 12.07.2021

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità del Regolamento	
Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	
Art. 3 - Requisiti di legittimità.....	
Art. 4 - Spese ammissibili.....	
Art. 5 – Spese non ammissibili.....	
Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza	
Art. 7 – Stanziamenti di bilancio e gestione della spesa	
Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità	
Art. 9 - Entrata in vigore.....	

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile conseguente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, nonché dell'azione amministrativa, in coerenza con i valori di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno. Esse hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell'ente nel contesto sociale, nazionale ed internazionale. Sono ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che, da un lato, concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e, dall'altro non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto.

Art. 3 - Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
 - a) lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
 - b) la stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
 - c) la congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
 - d) la sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Istrana nonché a vincoli di bilancio;
 - e) l'ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
 - f) l'eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
 - g) la riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Istrana;

h) la rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

Art. 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità, spese di trasporto, omaggi floreali e altri doni – ricordo, offerti in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'ente, a persone o autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) colazioni di lavoro e consumazioni varie che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico-istituzionale, scientifico, culturale e sociale nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o la rappresentatività dei soggetti;
- c) rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere);
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza, di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- e) servizi fotografici, di stampa, di relazioni pubbliche, di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità e comunque inerenti l'attività istituzionale del Comune;
- f) onoranze funebri/commemorative, partecipazione a festività religiose (pubblicazione di necrologio, omaggi floreali, corone di alloro, ecc...) in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, del decesso di autorità, cittadini emeriti, dipendenti deceduti in attività di servizio;
- g) doni-ricordo/omaggi simbolici da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, per cittadinanze onorarie e a cittadini residenti che compiono 100 anni, nuovi nati, agli studenti meritevoli, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni;
- h) spese per gemellaggi, purché queste ultime siano fondate sulla concreta e obiettiva esigenza, per l'Ente, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Nello specifico, le spese per gemellaggi, benché ammissibili, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate dalla:
 - stretta correlazione con le finalità istituzionali;
 - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
 - dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata;

- qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.
2. Per le spese di cui alla lettera e), possono essere effettuate in relazione ad effettive esigenze anche acquisti preventivi e cumulativi, per i quali viene tenuto un apposito registro di carico e scarico.

Art. 5 - Spese non ammissibili

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

- a) gli atti di mera liberalità (doni di nozze, sussidi, ecc...);
- b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
- d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
- f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
- g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.
- h) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà per il Comune;
- i) le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
- j) le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
- k) le spese dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Ente, ivi comprese le erogazioni a favore di dipendenti non contemplate da apposite norme, ovvero a favore di membri di comitati, commissioni ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento economico di missione a carico del Comune.

Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

1. Sono autorizzati a richiedere al Responsabile del Servizio a cui le spese sono afferenti, l'utilizzo dello stanziamento per spese di rappresentanza, i seguenti soggetti:
- Sindaco e Vicesindaco.

Art. 7 – Stanziamenti di bilancio e gestione della spesa

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione e dettagliato nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.

2. Il Responsabile del servizio al quale è assegnata la gestione dell'unico capitolo di spesa a ciò afferente, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio.
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno.
5. Le spese di rappresentanza ritenute urgenti e/o di modico valore possono essere effettuate o anticipate mediante gestione economale, nel rispetto del vigente regolamento comunale di contabilità. Il rimborso di spese anticipate dai soggetti di cui al precedente articolo 6, è consentito previa richiesta motivata e sottoscritta dagli stessi con allegata idonea documentazione fiscale.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed al D.M. 23/01/2012, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente Locale nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.